Cassa Geometri

DL Sostegni N.41 del 22 marzo 2021

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

22 MARZO 2021
PUBBLICATO IN GAZZETTA
UFFICIALE N. 70

Cassa Geometri

TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Art. 1 (*Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA*)

I **commi 1 e 2** individuano la platea di **soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto**. In particolare, il **comma 1** prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di **partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il **comma 2** individua le categorie di **soggetti che non possono beneficiare del contributo**. Si tratta, in particolare:

- dei soggetti la cui **attività** risulti **cessata** alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- dei soggetti che hanno **attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore** del decreto;
- degli **organi e amministrazioni dello Stato**, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, le province e le regioni;
- degli **intermediari finanziari** e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR (soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziare e soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari).

I **commi 3 e 4** prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo:

- il contributo spetta esclusivamente ai soggetti **titolari di reddito agrario** di cui all'articolo 32 del TUIR (costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso), nonché ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi percepiti nell'esercizio di arti o professioni in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi derivanti dall'attività di impresa di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione), relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiore a 10 milioni di euro (comma 3);
- il contributo spetta se l'**ammontare medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi del **2020** è **inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019**. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla **data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi** (comma 4).

I **commi 5 e 6** prevedono le **modalità di calcolo** e il **limite del contributo** spettante. Il **comma 5** suddivide in **cinque classi**, in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019, i contribuenti cui si applicano cinque differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante. La regola generale è che **l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del**

fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. La predetta percentuale è del **60, 50, 40, 30 e 20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a **100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019**. L'ammontare del contributo a fondo perduto è pari all'importo così ottenuto. Per i soggetti che hanno attivato la **partita IVA dal 1° gennaio 2019**, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il **comma 6**, da un lato stabilisce un limite massimo d'importo del contributo pari a **150.000 euro**, dall'altro garantisce comunque ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, ivi inclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, un **contributo minimo** per un importo non inferiore a **mille euro per le persone fisiche** e a **2.000 euro** per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Il **comma 7** prevede che **il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi**, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR e non concorre alla formazione del **valore della produzione netta ai fini dell'IRAP**. Inoltre, prevede che, con scelta irrevocabile, gli operatori economici possono chiedere, per l'intero importo spettante, in luogo dell'erogazione del contributo, il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in **compensazione tramite modello F24**.

Il **comma 8** disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo da parte dell'Agenzia delle entrate, demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle **modalità di effettuazione dell'istanza** (da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati), del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

Il **comma 9** rimanda alle disposizioni dell'**art. 25** del **DL Rilancio (DL 34/2020)** con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.

Il **comma 10** interviene sul comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. n. 127 del 2015, al fine di disporre che l'avvio sperimentale del processo che prevede la **predisposizione delle bozze dei registri IVA** e delle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** da parte dell'Agenzia delle entrate è **rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021**. È, inoltre, soppressa la lettera c) del comma 1 (che indicava, tra i documenti da inserire nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, anche **la dichiarazione annuale IVA**) e aggiunto il comma 1-bis nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, solo a partire dalle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022**, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la **bozza della dichiarazione annuale IVA**.

Il **comma 11** dispone l'abrogazione: del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter del DL n. 137/2020, in favore degli **operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**. Inoltre si circoscrive il contributo a fondo perduto per le **attività economiche e commerciali nei centri storici** di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato **presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno**

tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

Il **comma 12** individua gli **oneri finanziari** connessi al riconoscimento del contributo a fondo perduto e la relativa copertura.

I **commi da 13 a 17** sono finalizzati a disciplinare le **condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea**, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il "**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**", e successive modifiche.

Il **comma 13** prevede che la disposizione si applichi alle misure di agevolazione elencate, che sono state autorizzate dalla Commissione o per le quali è necessaria una **procedura di autorizzazione da parte della Commissione**, alle condizioni e nei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Il **comma 14** chiarisce che rilevano le condizioni della Sezione 3.1 per le imprese beneficiarie che rispettano limiti e condizioni ivi contenute.

Il **comma 15** prevede che per le imprese beneficiarie che intendono avvalersi dei limiti e delle condizioni della Sezione 3.12, e in particolare del massimale ivi consentito, rilevano le condizioni di tale Sezione, ricorrendone i presupposti. A tal fine, per consentire la verifica del rispetto delle condizioni, è prevista la **presentazione da parte dell'impresa di un'autodichiarazione** con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni del paragrafo 87 della Sezione 3.12.

Il **comma 16** demanda l'individuazione delle modalità attuative dei commi da 13 a 15, a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il **comma 17** chiarisce che ai fini della disposizione si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato "***de minimis***".

Art. 3 (*Fondo autonomi e professionisti*)

Al **comma 1** si dispone un **incremento di 1.500 milioni di euro** del **Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Al comma 2 si inserisce il riferimento alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19».

Art. 4 (*Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi*)

Il **comma 1**, lettera a) modifica il comma 1, dell'articolo 68 del DL n. 18/2020 e, **differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021** la **data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento**, derivanti da **cartelle di pagamento**, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (inclusi gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell'INPS), relativi alle entrate tributarie e non.

La lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del DL n. 18/2020, relativo al **pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate** (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio"). Il nuovo testo dell'articolo 68, comma 3, in parola prevede che non si determini l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative **rate scadenti nell'anno 2020** e di quelle **scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021** venga effettuato integralmente: **entro il 31 luglio 2021, per**

quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, **il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021**. A tali versamenti si applicano le disposizioni - dettate per la "rottamazione-ter" dall'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di "saldo e stralcio", dal comma 198 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 - ai sensi delle quali l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

La lettera c) del comma 1 sostituisce il testo del comma 4 dell'articolo 68 del DL n. 18/2020, disponendo **lo slittamento dei termini per la presentazione**, da parte dell'agente della riscossione, delle **comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021**, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell'attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività disposta, a seguito dell'emergenza da Covid-19, dal comma 1 dello stesso articolo 68, come modificato dalla precedente lett. a) del comma in commento. In considerazione **dell'ampliamento del periodo di sospensione** previsto dalla lett. a) del comma 1, la lett. d) del medesimo comma 1 introduce i conseguenti **adeguamenti della disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione**, relativa ai carichi affidati all'agente della riscossione durante tale periodo, contenuta nel comma 4-bis dell'articolo 68 del DL n. 18/2020, il cui testo viene interamente sostituito. In particolare, si dispone, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante tale periodo e, successivamente**, fino alla data del 31 dicembre 2021**, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lett. a), b), e c), del DL n. 34/2020, riguardanti rispettivamente i **controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e I.V.A anno 2018**, le **somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d'imposta**, **anno 2017**, per le **indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018**, (con ciò differendo, per esigenze di gradualità e scaglionamento nel tempo, i termini di notifica delle relative cartelle di pagamento):

- nella lett. a) del comma 4-bis dell'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, la **proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento** di cui all'art. 19, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- nella lett. b) dello stesso comma 4-bis, la proroga di ventiquattro mesi dei **termini di decadenza e prescrizione** riguardanti le suddette entrate.

Il **comma 2** differisce, **dal 28 febbraio al 30 aprile** 2021, il termine finale della **sospensione**, disciplinata dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli **obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti** presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le **somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità** che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il **comma 3** precisa che restano **validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021** alla data di entrata in vigore del DL in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi; restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 46/1999; agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.lgs. n.

446/1997 si applicano le disposizioni dell'art. 152, comma 1, terzo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate; alle verifiche di cui all'art. 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 (quelle cioè effettuate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, e consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis dello stesso DPR si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Il **comma 4** prevede che siano automaticamente **annullati tutti i debiti di importo residuo**, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a **5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'articolo 16-bis del DL n. 34/2019 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018), se relativi:

- alle **persone fisiche** che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**;
- ai **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

Il **comma 5** rinvia ad un decreto del MEF, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, la definizione delle **modalità e delle date dell'annullamento dei debiti** di cui al precedente comma 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, con previsione - mediante rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012 – che non si applichino le disposizioni in tema di **discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo** e, fatti salvi i casi di **dolo**, **non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile**. Per gli enti che adottano sistemi contabili omogenei di cui all'articolo 2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale disciplina le **modalità del riaccertamento straordinario** dei **residui attivi cancellati** in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di 10 annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il **riaccertamento**, in quote annuali costanti. Viene precisato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Il **comma 6** dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data stabilita dal suddettoDM sono sospesi:

- la **riscossione di tutti i debiti di importo residuo**, alla data di entrata in vigore del presente decreto, **fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.

Al **comma 7** viene previsto che, per **il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento** di cui all'articolo 17

del d.lgs. n. 112/1999, e di quelle per le procedure esecutive, **relative alle quote**, erariali e non, **diverse da quelle già oggetto del citato stralcio dei debiti fino a 1.000 euro** affidati agli agenti della riscossione (di cui all'articolo 4, comma 1, del DL n. 119/2018), annullate ai sensi del comma 4 dell'articolo in commento, l'agente della riscossione presenti, entro la data stabilita con il DM previsto dal comma 5 dell'articolo in commento, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanzee che il relativo onere, da soddisfare, senza interessi, in due rate (la prima, di ammontare non inferiore al 70 %del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022) siaposto a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 8** precisa che restano ferme le disposizioni di cui all'**art. 4 del citato DL n. 119/2018**, relativo allo **stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro** affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Inoltre, con riguardo alle spese di notifica della cartella di pagamento concernentitali ultimi debiti non ancora saldate alla data di entrata in vigore del decreto in commento, lo stesso comma 8 neprevede il **rimborso**, a favore dell'agente della riscossione. Tale rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente creditore, in un **numero massimo venti rate annuali di pari importo**, con oneri a carico dello stesso ente. Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato **entro il 31 dicembre 2021**, sulla base di apposita richiesta, presentata dall'agente della riscossione all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Il **comma 9** prevede che le disposizioni dei commi 4 a 8 non si applichino ai **debiti relativi ai carichi concernenti** le somme dovute a titolo di recupero di **aiuti di Stato dichiarati illegali**, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di **provvedimenti e sentenze penali di condanna** (di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del DL n. 119/2018), nonché alle **risorse proprie tradizionali** previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014) e all'**IVA riscossa all'importazione**.

Il **comma 10** dispone che, ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una **relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi** per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Il **comma 11** reca **oneri e copertura finanziaria**.

Art. 5 (*Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19*)

Il **comma 1** prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, cioè quello volto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni **relative ai periodi di imposta 2017 e 2018**.

Il **comma 2** estende il meccanismo di definizione agevolata alle partite iva che abbiano subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020, rispetto all'anno precedente.

Il **comma 3** reca la normativa relativa all'attività che l'Agenzia delle Entrate deve

porre in essere una volta acquisite le dichiarazioni attestanti i predetti requisiti.

Il **comma 4** stabilisce che la definizione si perfezioni con il pagamento di imposte, interessi e contributi previdenziali, escludendo **sanzioni e somme aggiuntive**, ed il successivo comma 5 prevede che il versamento dei predetti importi sia effettuato secondo le modalità previste per la riscossione delle somme a seguito di **controlli automatici**.

Il **comma 6** prevede le conseguenze in caso di mancato pagamento delle somme dovute.

Il **comma 7** prevede che le somme versate non siano né rimborsabili né utilizzabili in compensazione.

Il **comma 8** reca una proroga ai termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento. Nello specifico, vengono prorogati di un anno i termini relativi alle **dichiarazioni presentate nel 2019**.

Il **comma 9** fa salvo il rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Il **comma 10** stabilisce che l'attività di controllo della coerenza dei versamenti fiscali, rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni di **liquidazione**, riprenda a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al **terzo trimestre del 2020**.

Il **comma 11** demanda ad uno o più provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrata l'adozione delle disposizioni attuative.

Il **comma 12** apporta alcune modifiche al DL. 34/2020, nello specifico:

- estende fino al 30 aprile 2021 il meccanismo di sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo;
- proroga sino al 31 gennaio 2022 il termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o della iscrizione ad albi ed ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.

Il **comma 13** fa salvi gli effetti di atti e provvedimenti di cui al secondo punto precedente già emessi all'entrata in vigore della disposizione.

Il **comma 14** differisce di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle entrate dal Codice della crisi d'impresa.

Il **comma 15**, modificando l'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la proroga, al 16 maggio di ciascun anno, del **versamento dell'imposta sui servizi digitali, e, al 30 giugno di ciascun anno, della presentazione della dichiarazione annuale**. Inoltre, la disposizione in parola prevede che in sede di prima applicazione, l'imposta dovuta sia versata entro il **16 maggio 2021** e la relativa dichiarazione sia presentata entro il **30 giugno 2021**.

Il **comma 16** interviene sul processo di conservazione digitale dei documenti tributari.

Il **comma 17** reca le disposizioni di carattere finanziario, prevedendo che si provveda ai sensi dell'art. 42.

I commi 19 e 20 stabiliscono che il termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche viene spostato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.

Il **comma 21** stabilisce che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, è effettuata entro il 31 marzo 2021. Il comma 22 sposta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 8 (*Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale*)

Il **comma 1** prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (**CIGO**) con causale "emergenza COVID-19", da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Il **comma 2** prevede la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Il **comma 3** fissa il termine di decadenza di presentazione delle domande alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 4**, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, fissa il termine di decadenza, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il **comma 5** prevede che per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, sia effettuata con il nuovo **flusso telematico denominato "UniEmens- Cig"**.

Il **comma 6** prevede che i trattamenti delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, sia con le modalità ordinarie di pagamento da parte delle imprese con successivo rimborso da parte dell'INPS.

Il **comma 7** fissa, nel limite massimo di **1.100 milioni**, il finanziamento statale destinato ai fondi di solidarietà alternativi per artigianato e lavoro in somministrazione e prevede che tale importo sia assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse sono poi trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 8** si rivolge agli operai agricoli, prevedendo la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (**CISOA**) per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della legge 457/1972 (**180 giornate lavorative annuali**).

Il **comma 9** dispone il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021 e sospende quelle avviate successivamente al **23 febbraio 2020**, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Il **comma 10** per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID19, la disposizione in parola prevede un ulteriore blocco dei

licenziamenti dal **1°luglio al 31 ottobre 2021** e per l'intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti. Inoltre, ai medesimi datori viene preclusa la possibilità di recedere dal contratto per **giustificato motivo oggettivo**, restando sospese anche le relative procedure in corso.

Il **comma 11** stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività. Peraltro, riconosce ai lavoratori interessati l'indennità mensile di disoccupazione (**NASpI**). Si prevede, inoltre, che siano esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in **caso di fallimento,** quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Introduce, infine, un meccanismo in forza del quale sono esclusi dal divieto di licenziamento quelli riguardanti i settori non compresi in un ramo d'azienda, nell'eventualità di esercizio provvisorio dello stesso.

Il **comma 12** individua i limiti di spesa per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e per i trattamenti di CISOA, demandando all'INPS **il compito di provvedere al relativo monitoraggio**.

Il **comma 13** specifica inoltre che qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziare relative ad ulteriori tipologie di trattamenti, **fermi restando i limiti massimi di durata previsti per legge** (**12 settimane** nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga; **novanta giorni**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di **CISOA**), ovvero, limitatamente ai datori di lavoro che fruiscono di trattamenti in deroga, per finanziare **un'eventuale estensione della durata massima di 28 settimane**.

Il **comma 14** individua oneri gli oneri e reca la copertura finanziaria, individuata nell'apposito fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 299, legge n. 178/2020), così come rifinanziato, nonché nell'art. 42 del provvedimento in esame.

Art. 13 (*Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti*)

Il **comma 1** prevede che, ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei **professionisti** iscritti **agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**, il Fondo per il reddito di ultima istanza sia incrementato di **10 milioni di euro** per l'anno 2021.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria.

Art. 15 (*Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità*)

Il **comma 1** apporta alcune modifiche all'articolo 26, del decreto-legge n. 18/2020, recante misure in favore dei c.d. **lavoratori fragili** e, in particolare, dispone che: a) fino al 30 giugno 2021 (in luogo del 15 ottobre 2020), laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da **immunodepressione** o da esiti da **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative **terapie salvavita**, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di **disabilità** con connotazione di **gravità**, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. Si specifica poi che i periodi di assenza dal servizio non siano computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevino ai fini dell'erogazione

delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento; b) a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020), i lavoratori fragili svolgano di norma la **prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il **comma 2** modifica poi l'articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), estendendo la disciplina a tutela dei lavoratori fragili fino al 30 giugno 2021.

Il **comma 3** dispone che la disciplina sui lavoratori fragili, di cui ai commi 2 e 2-bis del predetto art. 26 del DL n. 18/2020, si applichi anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore del decreto in esame, al fine di non creare un vuoto normativo.

I **commi 4 e 5**, infine, disciplinano i relativi effetti finanziari.

Art. 17 (*Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine*)

Interviene sull'art. 93 del DL Rilancio, estendendo fino al 31 dicembre 2021 – ferma restando la **durata massima complessiva di ventiquattro mesi** – la possibilità di **rinnovare o prorogare** per un **periodo massimo di 12 mesi** e **per una sola volta** i **contratti di lavoro subordinato a tempo determinato**. Si precisa che sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già intervenuti.